

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 9/2022 DEL 15 MAGGIO 2022

DECRETO PNRR 2 IN GAZZETTA UFFICIALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il Decreto Legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore il 1° maggio. Il cosiddetto "[Decreto PNRR 2](#)" rappresenta il secondo intervento attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle messe in campo dal Governo con il DI n. 152/2021 del novembre dello scorso anno.

In particolare, prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia:

- di pubblica amministrazione e università e ricerca;
- finanziaria e fiscale;
- di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute;
- di transizione digitale;
- di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;
- di turismo;
- di giustizia;
- di istruzione.

Tra le novità introdotte in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute è previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi per l'efficientamento energetico che godono dell'"ecobonus" e del "sismabonus", rendendo obbligatoria la procedura dell'inoltro della pratica all'Enea, come già previsto per l'Ecobonus al 65%.

Dunque, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, al fine dell'elaborazione delle stesse e della condivisione dei risultati degli interventi con il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

OBBLIGO POS: DAL 30 GIUGNO SANZIONI PER CHI NON ACCETTA I PAGAMENTI ELETTRONICI

Tra le novità introdotte dal "[Decreto PNRR 2](#)" in ambito fiscale e tributario l'**Art. 18, comma 1**, anticipa al **30 giugno 2022**, al posto del termine del 1° gennaio stabilito dal primo "Decreto PNRR", **l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici**, ossia coloro che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di "*oggettiva impossibilità tecnica*", come disposto dall'art. 15, comma 4 del DI 179/2012.

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di **30 euro**, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento tramite Pos.

31 MAGGIO 2022: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2022

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2022.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

Con nota informativa del 29 dicembre 2021 l'Istat ha comunicato la pubblicazione della **nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022**, in vigore dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022. Le modifiche, in particolare, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività ed interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, e sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

L'Agenzia Entrate ha chiarito che i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Gli operatori interessati all'aggiornamento dovranno utilizzare, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'amministrazione finanziaria, **i nuovi codici attività**.

Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 nel nuovo aggiornamento 2022 l'Agenzia Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici e, con la [Risoluzione n. 20/E del 4 maggio](#), ha specificato **come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria e come comunicare la variazione**.

L'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr n.633 /1972. Il nuovo codice sarà comunicato al Fisco **in occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la disciplina Iva**. Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati l'Agenzia ricorda che:

- se è **iscritto nel Registro delle Imprese**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se **non è iscritto al Registro delle Imprese**, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell' Agenzia delle entrate (A A7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).

LE SCADENZE DEL 730 PRECOMPILATO

Ricordiamo che quest'anno la dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal **23 maggio 2022** (invece che dal 30 aprile).

Non è cambiata, invece, la data di scadenza di presentazione del 730 precompilato, prevista per il **30 settembre 2022**.

Le altre scadenze principali sono:

- dal **31 maggio 2022** sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall'Agenzia
- dal **6 giugno 2022** si potrà inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. Si ricorda che l'annullamento del 730 deve avvenire entro la data del **20 giugno 2022** e può essere fatto una sola volta
- il **30 novembre 2022** sarà l'ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.

CFP PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO: APERTA LA FINESTRA TEMPORALE PER L'INVIO DELLE DOMANDE

Dal 3 maggio, è possibile presentare le domande di accesso al **Fondo per il rilancio delle attività economiche**, istituito dall'art. 2 del DI n.4/2022 (Decreto Sostegni-ter) per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e per introdurre specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.

Le istanze potranno essere presentate **dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022**, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it>.

All'agevolazione, riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, possono accedere le imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche **ATECO 2007**, che presentano un ammontare di ricavi nel 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

DOMANDE PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RISTORAZIONE COLLETTIVA DAL 6 GIUGNO

Con un [provvedimento del 3 maggio 2022](#) l'Agenzia Entrate ha approvato [il modello](#) e le modalità per la trasmissione dell'istanza per accedere al **contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva** previsto dal DI Sostegni bis (DI n. 73/2021, art. 43-bis). Si tratta del primo dei contributi a fondo perduto 2022 previsto per i settori che hanno subito particolari restrizioni causate dall'emergenza Covid-19.

La trasmissione dell'istanza potrà essere effettuata con modalità telematiche, **dal 6 al 20 giugno**, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia. Potrà essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale "Fatture e Corrispettivi". In alternativa, il richiedente può conferire una specifica delega.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (ad esempio la ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive con un'attività individuata dal codice Ateco 56.29.10 o 56.29.20, **che abbiano subito nel 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019**).

Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i tutti i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza fino all'importo di 10.000 euro ciascuno.

L'importo riconosciuto per ciascuna impresa sarà **accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario**.

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS ESTESO AL TERZO TRIMESTRE 2022

Il Decreto "Energia" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 maggio scorso introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, oltre che in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Queste le misure introdotte per **ridurre il costo dell'energia**, come riportate sul sito del Governo.

- **Bonus sociale energia elettrica e gas:** la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è **estesa al terzo trimestre 2022** e sarà attuata dall'ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- **Rafforzamento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas:**
 - credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l'acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
 - credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
 - credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
 - credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.
- **Credito d'imposta per gli autotrasportatori:** per far fronte all'eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.
- **Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione:** al fine di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari straordinari di governo.
- **Produzione di energia e semplificazioni:** si individuano ulteriori aree idonee ai fini dell'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Vengono introdotte misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili.

MISE: AL VIA IL FONDO IMPRESA FEMMINILE

Prende il via il **Fondo impresa femminile** che incentiva le donne ad **avviare e rafforzare nuove attività** per realizzare progetti innovativi nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che integrano i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Il Ministero per lo Sviluppo economico ricorda che, a partire da maggio, potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

- per l'**avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi** la compilazione delle domande è possibile **dalle ore 10 del 5 maggio 2022** mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
- per lo **sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi** la compilazione delle domande è possibile **dalle ore 10 del 24 maggio 2022** mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

SOCIETÀ BENEFIT: DAL 19 MAGGIO LE ISTANZE PER ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA

Con lo scopo di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit presenti sul territorio nazionale il Decreto Rilancio ha previsto la concessione, a titolo di *de minimis*, di un **credito d'imposta** nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle **società benefit**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Decreto del 4 maggio 2022**, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al suddetto contributo e ha reso disponibili lo schema d'istanza di ammissione all'agevolazione, oltre all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

Possono richiedere il bonus fiscale tutte le imprese presenti sul territorio nazionale che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse, e **che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021**.

Le istanze per richiedere il credito d'imposta potranno essere presentate, **esclusivamente per via telematica** e tramite l'apposita **procedura informatica** resa disponibile sul sito dello stesso Ministero, **a partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022**, attraverso il rappresentante legale delle società, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, o da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

PER CONTESTARE NEL MERITO IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO L'AGENZIA ENTRATE DEVE CHIEDERE IL PARERE AL MISE

Anche la CTP di Napoli (sentenza 4988/2022) ha recentemente limitato l'attività di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo ("R&S") effettuata dall'Agenzia Entrate, ritenendo necessario, ai fini della sua legittimità, il preliminare parere del MISE senza il quale l'attività degli uffici è da qualificarsi caratterizzata da eccesso di potere.

A quanto ci risulta l'Agenzia Entrate sta invocando in molti casi, pressoché "automaticamente" e senza riferimenti tecnici fondati, la disciplina del credito inesistente di cui all'articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 che normalmente prevede:

- l'irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del credito compensato;
- il divieto di definizione agevolata delle sanzioni;

- il termine di accertamento al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione.

Quando le imprese che hanno operato correttamente si sono però rivolte alle Commissioni tributarie, la giurisprudenza di merito si è espressa quasi sempre (come nel caso citato) in loro favore, riconoscendo che la facoltà riconosciuta all'Agenzia Entrate di richiedere al MISE un parere tecnico debba essere considerato un obbligo tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Agenzia, una professionalità specifica per condurre l'istruttoria.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA SCARTATA È "TEMPESTIVA" SE RITRASMESSA ENTRO 5 GIORNI

L'Agenzia Entrate ha aggiornato [le faq](#) in tema di **dichiarazione di successione**.

L'Agenzia ha chiarito che le dichiarazioni di successione presentate telematicamente si considerano **tempestive** se trasmesse nei termini, **anche se successivamente scartate**, purché siano correttamente **ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi alla pubblicazione della ricevuta telematica** che comunica lo scarto della dichiarazione.

CONVIVENTI DI FATTO: NIENTE ESENZIONE BOLLO E REGISTRO PER IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI METÀ DELL'IMMOBILE

Con la [Risposta n. 244/2022](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che, al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei "conviventi di fatto" a favore di uno dei due, **non può essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987** (esenzione imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa).

In particolare l'Agenzia Entrate non ritiene sussistente, relativamente al caso specifico oggetto dell'interpello, il presupposto per l'applicazione del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a *"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio"*, che trova la sua ratio nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI

L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto "PNRR-2"), ha abrogato una parte dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfettario).

Dal 1° luglio 2022, per o soggetti minimi e forfettari vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

L'art. 18 del DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) ha previsto l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la **fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2 DL 98/2011) che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.**

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

- rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfettari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 €.

Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a **trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti**. L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfettari) o "Operazione esclusa da IVA art27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane **l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47€**. Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

AIUTI DI STATO EROGATI ALLE IMPRESE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: LE REGOLE E L'AUTODICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

L'Agenzia Entrate, in data 27 aprile 2022, ha pubblicato un [comunicato stampa](#) in merito agli aiuti di stato legati al Covid-19 ricevuti dalle imprese e le regole per l'autodichiarazione da predisporre entro il 30 giugno 2022.

L'Agenzia ha reso noto di aver pubblicato il **modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare**.

Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

E' stato quindi approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del DI n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, "Decreto Sostegni" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del "Decreto Sostegni". In quest'ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 9/2022 DEL 15 MAGGIO 2022

SMART WORKING: PROROGA DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Una modifica introdotta nel disegno di legge per la conversione del D. L. n. 24/2022 (c.d. Decreto Riapertura), proroga la possibilità di utilizzare la procedura di smart working semplificato fino al 31 agosto 2022. Nello specifico, nel settore privato sarà possibile continuare ad applicare la procedura prevista dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge n. 18/2020, ossia la procedura semplificata che non prevede l'obbligo di stipula di accordi individuali per l'attivazione dello smart working, fino alla fine di agosto.

Ovviamente resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei dati personali dei lavoratori coinvolti e del periodo interessato dal lavoro agile.

Con la medesima modifica al disegno di legge, viene portato al 30 giugno 2022 il diritto dei dipendenti cosiddetti "fragili", sia privati che pubblici, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile qualora ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa.

La proroga riguarda i lavoratori con disabilità certificata con connotazioni di gravità (ex. art. 3, comma 3, della L. 104/92) e in possesso della certificazione medica attestante una condizione di rischio derivante da stati immunodepressivi, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

CERTIFICATI DI MALATTIA: PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ

In tema di riconoscimento della validità del certificato di malattia del lavoratore, è opportuno richiamare una disposizione poco nota dell'INPS. La stessa chiarisce le eccezioni che comportano la mancata indennizzazione della malattia per non conformità del certificato rilasciato dal medico.

Com'è ben noto, solitamente il riconoscimento economico della malattia decorre dalla data di rilascio del certificato di stato morbosità, ammettendosi "la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morbosità anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti la dicitura << dichiara di essere ammalato dal...>>". Per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, esiste la possibilità

di farsi rilasciare il certificato con validità dal giorno precedente solo se la richiesta di visita medica viene effettuata dopo le ore 10.00 del giorno di inizio o di continuazione.

La citata regola non va applicata quando la data riportata retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio e parimenti quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerge che trattavasi di visita ambulatoriale.”

Nelle situazioni sopra indicate, le giornate antecedenti alla data di rilascio del certificato, sono da considerare “non documentate” e quindi non indennizzabili.

Quindi, stando alle indicazioni INPS, la regola della retrodatazione di un giorno, non trova applicazione nei casi di visita ambulatoriale, ovvero nella maggioranza dei casi.

Con l'introduzione del certificato telematico pare sia possibile per l'Istituto verificare se trattasi di visita ambulatoriale oppure visita a domicilio.

Fino a questo momento non sono pervenute contestazioni da parte dell'INPS in merito a certificati con vizi di forma, ma consigliamo di informare i dipendenti circa le caratteristiche che deve presentare il certificato medico retroattivo per risultare inoppugnabile.

ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE LA MALATTIA

Con la sentenza n. 13063 del 26 aprile scorso, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività – lavorativa o extralavorativa – durante l'assenza per malattia del dipendente, soffermandosi sul tema dell'onere probatorio circa l'idoneità o meno di tale attività a pregiudicare o ritardare il recupero delle energie psico-fisiche. Nonostante nel nostro ordinamento non esista una disposizione che vieti al dipendente, assente per malattia, di svolgere contestualmente altre attività, questo comportamento può, tuttavia, essere giustificato anche il licenziamento ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire non solo nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. n. 10416/2017 e 4876/2021). Con la sentenza in oggetto, la Corte ha ribadito che il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività, ma dovrà anche dimostrare, o che la malattia era simulata o che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. A tal fine, il datore potrà avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.
